

cogliere la richiesta delle Suore, di ritenere cioè i mutui risolti alla data di cessazione dei pagamenti; tuttavia, non risultando che l'Istituto abbia espressamente rinunciato al precetto notificato il 28 dicembre 1931, si potrebbe ritenere che la risoluzione dei mutui in parola, sia avvenuta in tale data.

Conseguenza di ciò sarebbe che il conto dovrebbe essere modificato, sia pure lievemente, a favore delle Suore, applicando, dal 15 dicembre 1931, sulla somma di L. 2.041.248,11 richiesta col precetto notificato il 28 dicembre 1931, gli interessi di mora del 7.25%.

In conseguenza il debito delle Suore al 30 settembre 1933 sarebbe di L. 2.217.094,14 e non di L. 2.221.454,82.

Sembra invece inesatta la tesi delle Suore, secondo la quale, risoluto il mutuo sarebbero dovuti sul debito residuo i soli interessi legali.

A termini di legge, infatti, scaduta l'obbligazione, sono dovuti gli interessi nella misura legale, solamente qualora manchi un esplicito patto al riguardo. Nella specie invece l'art. 10 dell'atto di mutuo stabilisce:

"La inadempienza ecc..... conferisce al